

Decreto federale sull'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM)

del 18 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 2004² sull'aiuto monetario (LAMO);
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 2003³,
decreta:

Art. 1

¹ Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAMO è stanziato un credito quadro di 2500 milioni di franchi.

² I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

³ Il Consiglio federale riferisce annualmente sull'utilizzazione dei fondi stanziati.

Art. 2

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 11 marzo 2004

Il presidente: Max Binder
Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101
² RS 941.13; RU 2004 4177
³ FF 2003 4144

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2004 ed ha effetto fino al 30 settembre 2009.

9 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz